



# Comune di Palmi

89015 Provincia di Reggio Calabria

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 46 del 31/05/2016

**Oggetto: INTEGRAZIONE "RELAZIONE - QUADRO" E AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE, TEATRALE E DI SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO ALL'APERTO MOTTA ALLA SOCIETA' PARTECIPATA P.P.M. S.P.A. - DETERMINAZIONI**

L'anno duemilasedici il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **16:15** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di **convocazione prot. 10683 del 26/05/2016**, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione;

Presiede la seduta **GAETANO MUSCARI** nella qualità di Presidente.

E' presente il Sindaco **DOTT. GIOVANNI BARONE** e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario Generale di seguito riportato:

N.Ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente	Scrutatore
1	MUSCARI GAETANO	X		
2	CIAPPINA CARMELO	X		
3	PARISI GABRIELE		X	
4	PAPALIA ANTONIO	X		
5	RANDAZZO ANTONINO	X		
6	DONATO ROSARIO	X		
7	SURACE ROCCO		X	
8	DEL DUCA ESTER	X		
9	MINASI CONCETTA	X		
10	PACE NATALE	X		
11	BOEMI SALVATORE	X		
12	RANUCCIO GIUSEPPE		X	
13	SURACE FRANCESCO		X	
14	FRISINA PASQUALE		X	
15	BONACCORSO GIOVANNI	X		
16	MANUCRA MARIO	X		

Consiglieri Presenti n. 11 Assenti n. 5

Assiste il Segretario Generale **DOTT.SSA CATERINA SAFFIOTI**.

Il Presidente

constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Premesso che:

- Il Comune di Palmi, con **deliberazione di C.C. nr.6 del 22.01.2013** ha approvato la “Relazione Quadro” redatta ai sensi e per gli effetti della legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, nella quale sono stati definiti, anche se in maniera non esaustiva, i SPL di rilevanza economica affidati e/o affidabili in house alla società **PIANA PALMI MULTISERVIZI S.p.A.**, società per azioni con socio unico, C.F. 02000990800, della quale detiene il 100% delle azioni;
- con successiva **deliberazione di C.C. nr.103 del 19.11.2013**, al fine di contenere i costi, l'ente ha operato una accurata ricognizione delle società/consorzi nei quali manteneva partecipazioni a qualunque titolo, operando una incisiva opera di razionalizzazione e mantenendo in vita unicamente la società in house **PIANA PALMI MULTISERVIZI S.p.A.**, in quanto detta società svolge esclusivamente servizi pubblici locali, intendendo per tali quelli così delineati dall'art. 22 della legge 142/1990, poi confluito negli artt.112 e 113 del d.lgs. 267/2000 recante il Testo Unico per gli Enti Locali, nei quali si stabilisce che *“gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*; si è ritenuto che detta unica partecipazione si inquadrasse perfettamente nel *genus* delle società che gestiscono “servizi pubblici locali”, concetto questo introdotto dal T.U.E.L. ed elaborato dai vari organi di giustizia amministrativa che, ai fini della qualificazione del “servizio pubblico locale” indica quale *conditio sine qua non* la ricaduta che esso ha sul territorio e la sua finalità sociale ancor prima di ogni altro fattore. In tal senso, come sopra già evidenziato, è orientata ormai univocamente la giurisprudenza, che costituisce indirizzo determinante, la quale individua come indicatori che caratterizzano i SPL di rilevanza economica: a) il perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionate in base a scelte di carattere eminentemente politico; b) lo svolgimento di attività dirette a soddisfare in via immediata esigenze, bisogni di interesse e di carattere generale o della collettività, esulando dall'ambito delle prestazioni di carattere strumentale reso al soggetto preposto al suo esercizio; c) la potenziale redditività e sussistenza di concorrenzialità sul libero mercato;
- con successiva **deliberazione di C.C. nr.2 del 20.01.2014**, l'Amministrazione Comunale, di concerto con il C.d.A. della suddetta società partecipata, ha operato una profonda revisione dello STATUTO societario al fine di adeguarlo alle mutate esigenze normative nazionali e comunitarie, introducendovi gli elementi essenziali oggi richiesti, *ex multis*:
  - L'oggetto sociale esclusivo: *“La Società ha per oggetto la produzione di beni o servizi di utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, rispondendo ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi. Tale connotazione coincide con il concetto di «servizio di interesse economico generale» (SIEG) rinvenibile, in particolare, negli artt.14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. La Società dovrà svolgere attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ovvero in ossequio all'art.112 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L., servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*;
  - La composizione del Consiglio di Amministrazione della società secondo i parametri di cui all'art.4 comma 5 del d.l. 95/2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n.135;
  - La remunerazione dei componenti dell'organo di Amministrazione;
  - Il compenso del collegio sindacale;
  - La disciplina delle procedure di assunzione in analogia all'art.35 comma 3 del D.Lgs 165/2001;
  - L'applicabilità della disciplina del D.Lgs 163/2006 (oggi D.Lgs 50/2016) in materia di appalti, nonché dei Regolamenti dell'ente partecipante;
  - L'applicabilità delle norme del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Considerato che:

il Comune di Palmi è proprietario della struttura denominata Teatro all'aperto “Motta”, sino ad oggi

affidata ad associazioni culturali e/o persone giuridiche distinte dall'ente che l'hanno gestita in autonomia;

che la G.C., con deliberazione nr.50 del 09.02.2016, aveva nuovamente fornito indirizzo per l'avvio delle procedure di esternalizzazione della gestione del teatro all'aperto di località Motta, con l'obiettivo di garantire una gestione stabile, secondo i dettami del D.Lgs 163/2016;

la recente approvazione del D.Lgs 50/2016 denominato nuovo Codice degli Appalti, ha modificato la disciplina in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché di concessioni, abrogando in gran parte le precedenti disposizioni normative e rinviando l'applicazione di importanti procedure all'emanazione di decreti attuativi e linee guida dell'A.N.A.C., il che rende lo studio della normativa particolarmente complesso in una fase che può definirsi transitoria;

Considerato altresì l'imminente avvio della stagione estiva che impone di consentire l'utilizzo della struttura per le finalità culturali e artistiche per le quali è stata concepita e, in questa fase transitoria, si è richiesto al Responsabile del Settore 8° Vigilanza, Società Partecipate, Gare e Appalti e Protezione Civile, un parere sulla possibilità di gestire autonomamente la struttura eventualmente attraverso la propria società partecipata PIANA PALMI MULTISERVIZI S.p.A.;

Letta la **nota prot.9985** del 16.05.2016 avente ad oggetto "Progetto di affidamento *in house providing* della gestione dei servizi di promozione turistica, culturale, teatrale e di spettacolo alla società partecipata P.P.M. S.p.A. – Integrazione "Relazione – Quadro" inoltrata dal Responsabile Settore 8° Vigilanza e Società Partecipate, che si riporta integralmente quale parte integrante della presente deliberazione ..... "Il Comune di Palmi, con deliberazione di C.C. nr.103 del 19.11.2013, in linea con i dettami normativi, ha eseguito una puntuale ricognizione delle partecipazioni con lo specifico scopo di contenere la spesa pubblica e ridurle al minimo indispensabile, stabilendo che sussistevano i presupposti di cui ai commi 27 e 28 dell'art. 3 della Legge 244/2007 per il legittimo mantenimento delle partecipazioni nella "società in house" PIANA PALMI MULTISERVIZI S.p.A., dal momento che la predetta svolge attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Il Comune è proprietario esclusivo della società in house P.P.M. S.p.A., società per azioni con socio unico, C.F. 02000990800, della quale detiene il 100% delle azioni: è stato ampiamente affermato che la società svolge esclusivamente servizi pubblici locali, intendendo per tali quelli così delineati dall'art.22 della legge 142/1990, poi confluito negli artt.112 e 113 del d.lgs. 267/2000 recante il Testo Unico per gli Enti Locali, nei quali si stabilisce che "gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"; gli stessi sono stati definiti, anche se in maniera non esaustiva, nella "Relazione - Quadro" redatta ai sensi e per gli effetti della legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", approvata in Consiglio Comunale con deliberazione nr.6 del 22.01.2013. La società, in tale ottica, con deliberazione di C.C. nr.2 del 20.01.2014, ha operato una profonda revisione dello STATUTO societario al fine di adeguarlo alle mutate esigenze normative nazionali e comunitarie, introducendovi gli elementi essenziali oggi richiesti, ex multis:

- L'oggetto sociale esclusivo: "La Società ha per oggetto la produzione di beni o servizi di utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, rispondendo ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi. Tale connotazione coincide con il concetto di «servizio di interesse economico generale» (SIEG) rinvenibile, in particolare, negli artt.14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. La Società dovrà svolgere attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ovvero in ossequio all'art.112 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L., servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";
- La composizione del Consiglio di Amministrazione della società secondo i parametri di legge vigenti al momento del rinnovo;
- Il compenso del collegio sindacale;
- La disciplina delle procedure di assunzione in analogia all'art.35 comma 3 del D.Lgs 165/2001;
- L'applicabilità della disciplina del D.Lgs 163/2006 (oggi D.Lgs 50/2016) in materia di appalti, nonché dei Regolamenti dell'ente partecipante;

Oggi, alla luce della ricognizione operata sulla base dei presupposti normativi che regolamentano

la materia, la società è chiamata dall'Amministrazione a svolgere numerosi SPL (alcuni di essi ancora non contrattualizzati) e, tra essi, anche i "Servizi bibliotecari di informazione e documentazione", di fatto ancora non avviati ma importanti ai fini dell'offerta alla collettività in termini di cultura. La città di Palmi, nei locali della "Casa della Cultura", detiene un patrimonio storico, artistico e culturale riconosciuto universalmente e che non ha eguali. La struttura, della quale non occorre in questa sede ripercorrere la storia, è sede dei musei civici (riconosciuti musei non Statali con D.M. 15.09.1965) e di una pinacoteca d'arte moderna e contemporanea. Al suo interno si svolgono conferenze, dibattiti, concerti, si allestiscono mostre d'arte e vengono realizzate manifestazioni culturali di vario tipo, è dotata di ampie sale, di un auditorium e, in particolare, della biblioteca comunale che ha un patrimonio importantissimo di testi offerti al pubblico. E' in questa direzione che occorre andare per comprendere l'esatto inquadramento dei servizi che oggi si intenderebbero affidare alla società e comprendere la valenza sociale dell'operazione. Prima di capire questo occorre brevemente riportarsi al concetto di SIEG e SPL. Ai sensi dell'art.16 comma 1 lett.c) della legge 07 agosto 2015 n.124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" è stata demandata al Governo l'adozione di un apposito decreto legislativo, da emanarsi entro 12 mesi dalla pubblicazione, che semplificasse il settore dei servizi pubblici locali. Il decreto in questione è stato esaminato, assieme ad altri provvedimenti, nel gennaio 2016 ma ancora non promulgato. Ne consegue che, ad oggi, la connotazione di tali società non la si ricava da alcuna norma di legge, ma appare del tutto evidente che la definizione di "servizi di interesse generale" coincida con quella di "servizio pubblico locale" nella accezione che le norme e la consolidata giurisprudenza hanno inteso attribuirle in via analogica. In tal senso il Consiglio di Stato, in linea con i concetti espressi nel T.U.E.L., ha chiarito che "per <<servizio pubblico>> si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi" (Cons. di Stato n. 2605/2001 - Cons. di Stato n. 2024/2003). La stessa bozza di decreto in itinere, in questo senso, indica quali SPL "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale". Desumiamo quindi da tale concetto, che diviene di fondamentale importanza ai fini della qualificazione del servizio quale "servizio pubblico locale", la ricaduta che detto servizio ha sul territorio e la sua finalità sociale ancor prima di ogni altro fattore. Il T.A.R. Liguria, Genova, Sentenza nr.527 del 28 aprile 2005, ha evidenziato che ...omissis... "Come è noto, non esiste una definizione legislativa generale di servizio pubblico, sicché sulla questione si sono a lungo affacciate dottrina e giurisprudenza, che hanno elaborato due teorie che, sostanzialmente, si contendono il campo: quella soggettiva e quella oggettiva, oggi prevalente. Nella materia specifica dei servizi pubblici locali soccorre però l'art. 112 T.U.E.L., secondo il quale "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". La genericità della norma si spiega agevolmente con la circostanza che gli enti locali, ed il comune in particolare, sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni ed attività, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 T.U.E.L.), assumere come doverose. Quel che conta è dunque la scelta politico amministrativa dell'ente locale di assumere il servizio pubblico, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della collettività; a tale conclusione è giunta anche la Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Lombardia Parere del 26.9.2011 n.489 che, nell'adunanza in camera di consiglio del 14 settembre 2011, ha evidenziato ...omissis... "La conclusione cui è giunta la Sezione circa la nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica o meno, indica che non sia possibile individuare a priori, in maniera definita e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica, che va, invece, valutata di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi

con i ricavi)”. Oggi quindi, in materia di affidamento in concessione della gestione di servizi pubblici locali, ove sussistano e permangano in capo alla società partecipata i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in ordine alla totale partecipazione pubblica, al capitale sociale derivante interamente dall'ente azionista ed al controllo analogo, non vi sono ulteriori limitazioni in proposito ove l'ente affidante, nell'ambito della sua mission essenziale che è quella di promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento, eserciti tale autonomia attraverso la sua promanazione che è costituita dalla società partecipata. In altri termini, la società affidataria, pur rimanendo distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo dell'ente è, di fatto, una longa manus dell'amministrazione affidante, per cui il servizio svolto dalla società è, in sostanza, assimilabile ad un servizio erogato in proprio dall'amministrazione stessa (TAR Campania, sentenza n. 2784/2005), non essendo richiesto, proprio per questo motivo, che l'ente pubblico adotti procedure di affidamento ad evidenza pubblica, ancor più laddove risulti evidente lo squilibrio tra costi di gestione del servizio, benefici all'utenza e ricavi della società, che renderebbe improduttivo e non conveniente un ricorso al mercato. In questa direzione inequivoca anche il recente Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs 50/2016, ha esplicitamente sottratto gli affidamenti in house dall'applicazione delle procedure ordinarie previste dal testo normativo. Il Titolo II “Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione”, indica espressamente che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, quando oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi, quanto nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Affinché quindi un contratto esuli dall'applicazione del Codice degli Appalti, in linea con la direttiva comunitaria, l'ente locale deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, esattamente come nel nostro caso. Dato che l'amministrazione aggiudicatrice gode, nei confronti di un operatore, di un potere di controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi, i compiti che può affidargli saranno trattati come se essi fossero semplicemente delegati al suo interno. La capacità dell'ente territoriale di influire sul funzionamento del prestatore e l'assenza di autonomia che ne deriva per quest'ultimo negano qualsiasi concretezza al contratto stipulato tra l'ente ed il prestatore di servizi. E per la prima volta l'art.5 del D.Lgs 50/2016 ci fornisce una definizione diretta di “controllo analogo”: “Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore”. Per entrare nello specifico servizio è di tutta evidenza che il teatro sia una delle massime espressioni dell'arte e l'arte sia cultura. Se andiamo a cercare sulla rete internet la definizione di teatro e ci affidiamo all'enciclopedia libera “wikipedia” leggiamo che <<Il teatro è un insieme di differenti discipline, che si uniscono e concretizzano l'esecuzione di un evento spettacolare dal vivo. La parola deriva dal greco θέατρον (théatron, che significa "spettacolo"), dal verbo θεαομαι (théaomai, ossia "vedo"), comprende le arti tramite cui viene rappresentata, sotto forma di testo recitato o drammatizzazione scenica, una storia (un dramma, parola derivante dal verbo greco δράω drao = agisco). Una rappresentazione teatrale si svolge davanti ad un pubblico utilizzando una combinazione variabile di parola, gestualità, musica, danza, vocalità, suono e, potenzialmente, ogni altro elemento proveniente dalle altre arti performative. Non sempre è necessaria la presenza di un testo: il movimento del corpo in uno spazio con fini artistici ed illustrativi, eseguito di fronte ad uno spettatore, è definito di per sé teatro. Oltre al teatro di prosa in cui la parola (scritta o improvvisata) è l'elemento più importante, il teatro può avere forme diverse, come l'opera lirica, il teatro-danza, il kabuki, la danza katakali, l'opera cinese, il teatro dei burattini, la pantomima, che differiscono non solo per area di nascita, ma per il differente utilizzo sia delle componenti che costituiscono la rappresentazione, sia per i fini artistici che esse definiscono>>. Tutto ciò che ruota nel modo dello spettacolo è veicolo di cultura. Basta guardare le normative di

settore sul sito del Ministero dei beni per le attività culturali e del turismo per comprendere come le attività teatrali siano incentivate e finanziate. Per non parlare del cinema, oggetto di specifica disciplina normativa col D.Lgs 28/2004, che afferma a chiare lettere che la Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, “riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale”, specificando ulteriormente che le attività cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale. Ma egualmente dicasi per la danza, la musica, tutte espressioni artistiche e strumento di crescita culturale e di comunicazione. Il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha varato un'iniziativa denominata “Mettiamoci la faccia”, finalizzata a rilevare in maniera sistematica, attraverso l'utilizzo di interfacce emozionali (cd. emoticon) la soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi pubblici erogati allo sportello o attraverso altri canali (telefono e web). L'iniziativa, avviata in via sperimentale nel marzo 2009, è coerente con la strategia delineata dal Piano e-gov 2012 ed è in linea con il D.lgs. 150/09 che individua tra le dimensioni della performance oggetto di misurazione e valutazione “la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive”. La rilevazione della customer satisfaction mediante “Mettiamoci la faccia” è stata improntata sui servizi a domanda individuale ed a bassa complessità, erogabili attraverso un'unica interazione fra utente e amministrazione, in tutti i principali i settori e, a tal proposito, nella classificazione dei servizi pubblici erogati dagli enti locali (Comuni) sono stati inseriti, nel settore “cultura”, gli archivi, le biblioteche, i musei, ma anche i teatri e la musica. Pare più che evidente che la collocazione dell'offerta in questione tra i SPL appare naturale e in linea con i dettami dell'art.112 del T.U.E.L., che definisce tali “i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”, nonché con la definizione che di essi ha ulteriormente fornito, più volte, il Consiglio di Stato (Sentenze n. 2605/2001 e n. 2024/2003) “per <<servizio pubblico>> si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi”.

In conclusione l'affidamento in house “gestione dei servizi di promozione turistica, culturale, teatrale e di spettacolo”, anche alla luce del nuovo Codice degli Appalti, possa essere affidato in house in via sperimentale alla società P.P.M. S.p.A. a totale partecipazione pubblica. Si ritiene che i dettagli debbano poi essere inseriti in uno specifico contratto di servizio stipulato tra il dirigente del competente settore e la società, così come debba essere adottato un apposito regolamento sulla gestione dello specifico servizio (es. sull'utilizzo dell'Anfiteatro “Motta” o sull'utilizzo della Casa della Cultura etc.) e stabilite le tariffe sei servizi erogati.....”.

Ritenuto, anche alla luce degli studi e dei interventi deliberativi preceenti, che la società partecipata P.P.M. S.p.A. riunisca i requisiti necessari alla gestione in quanto essa è partecipata al 100% dal Comune di Palmi ed in quanto la stessa società esercita la sua attività in misura prevalente (*rectius* “esclusiva”) per l'ente azionista;

Visto il recente Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs 50/2016, che ha esplicitamente sottratto gli affidamenti in house dall'applicazione delle procedure ordinarie previste dal testo normativo, con particolare riferimento al Titolo II “Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione” che indica espressamente che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, quando oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi, quanto nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Visti i commi 27 e 28 dell'art. 3, della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visti i commi 611 e 612 della legge 190/2014;

Ritenuto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/ del 18/08/2000;

Visto il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile dell'Area 8<sup>a</sup> Vigilanza e Società Partecipate;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Preso atto del parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti con Verbale nr.24 del 25.05.2016, allegato alla presente deliberazione;

Udito l'intervento del Sindaco il quale ha dichiarato in sintesi di essere molto soddisfatto per l'affidamento del teatro all'aperto di località Motta alla P.P.M. come Società Partecipata del Comune di Palmi che in passato aveva molti problemi per il mantenimento dei dipendenti e che oggi grazie all'affidamento dei servizi che il Comune ha trasferito, riesce a dare buoni risultati di bilancio con ottimi risultati anche dal punto di vista della qualità dei servizi offerti, come certamente sarà anche in questo caso per l'affidamento della gestione che renderà fruibile il Teatro all'aperto di località Motta;

Di seguito interviene l'Assessore ai LL.PP. Silvana Misale, la quale ha dichiarato quanto di seguito riportato in sintesi, dicendo che l'integrazione della Relazione quadro della Società in House PPM, è l'integrazione di una relazione che era già stata fatta in passato e nella quale a quel tempo erano stati previsti i servizi concedibili alla Società in House e non era stato previsto l'affidamento anche di questo servizio, che invece oggi viene assegnato alla P.P.M. a seguito di un incontro dell'Amministrazione con i dirigenti amministrativi, dove è emersa questa possibilità. In effetti con questo affidamento non cambia la natura delle attività della P.P.M. che non svolge attività di tipo culturale, bensì si occuperà della gestione dei servizi di apertura, chiusura, custodia e di quanto altro necessario per l'utilizzo del Teatro all'aperto di località "Motta";

Successivamente interviene il Vicesindaco Saletta, il quale ha dichiarato quanto di seguito riportato in sintesi, dicendo di essere particolarmente soddisfatto per l'affidamento del Teatro all'aperto di località Motta alla Società Partecipata P.P.M. perché al momento dell'insediamento di questa Amministrazione la P.P.M. versava in condizioni economiche deficitarie e grazie alla gestione di questi ultimi anni il deficit è stato risanato, le problematiche dei dipendenti sono state risolte e questo è sotto gli occhi di tutti. Continuando il Vicesindaco saletta ha detto che per una quota di responsabilità egli stesso ha proposto un affidamento alla P.P.M. quantomeno come soluzione provvisoria, per far funzionare un luogo ed un'opera come il Teatro all'aperto, appunto, che non poteva certamente rimanere chiuso con il sopraggiungere della stagione estiva, non solo per lo svolgimento degli spettacoli, ma anche per rendere fruibile il teatro ai visitatori che vogliono accedere alla struttura per visitarla o anche solo per affacciarsi dal bellissimo terrazzo del teatro per godersi l'incantevole panorama. Concludendo il Teatro all'aperto con l'affidamento alla P.P.M. può diventare un'occasione economica importante per la Società Partecipata, ma al tempo stesso una risorsa culturale per la Città di Palmi;

Di seguito interviene il Consigliere Boemi del gruppo consiliare Palmi Domani, il quale dichiara quanto di seguito riportato in sintesi, dicendo di voler preannunciare il suo voto favorevole perché ritiene che sia una utile iniziativa quella di affidare in gestione alla P.P.M. il Teatro all'aperto di località Motta ed al tempo stesso coglie l'occasione per ricordare ed esortare tutti, affinché ci si adoperi, ciascuno per la propria parte di competenza, per realizzare un progetto per i posteggi per le automobili, solo così si potrà utilizzare e fruire a pieno il teatro all'aperto di località Motta;

(Gli interventi di cui sopra, riportati in sintesi nel testo della presente deliberazione, sono contenuti nella registrazione integrale della seduta di Consiglio Comunale del 31.05.2016, custodita agli atti, a cui espressamente si rimanda);

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, da parte dei n° 11 consiglieri oltre il Sindaco per un totale di n° 12 presenze, per come risulta dal frontespizio della presente deliberazione; con voti favorevoli n° 12 (Barone, Muscari, Papalia, Randazzo, Donato, Del Duca, Minasi, Ciappina, Pace, Boemi, Bonaccorso, Manucra); contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti n° 5 (Parisi, Surace Rocco, Ranuccio, Surace Francesco, Frisina)

## DELIBERA

1. Di prendere atto della nota prot.9985 del 16.05.2016 avente ad oggetto “Progetto di affidamento *in house providing* della gestione dei servizi di promozione turistica, culturale, teatrale e di spettacolo alla società partecipata P.P.M. S.p.A. – Integrazione “Relazione – Quadro” del Responsabile Area 8^ Vigilanza e Società Partecipate;
2. Di approvare l'integrazione della “Relazione – Quadro” suddetta, già approvata con deliberazione di C.C. nr.6 del 22.01.2013;
3. Di procedere all'affidamento in house della gestione dei servizi di promozione turistica, culturale, teatrale e di spettacolo presso il Teatro all'aperto “Motta” alla società partecipata P.P.M. S.p.A., che espletterà detto incarico in nome e per conto dell'ente, regolando i rapporti economici e la relativa compensazione attraverso un contratto di servizio e nei termini previsti;
4. Le modalità di gestione, concessione temporanea e utilizzo della struttura dovranno essere dettagliate in uno specifico Regolamento.

Il Consiglio Comunale con ulteriore distinta votazione espressa in forma palese e per alzata di mano da parte dei n° 11 consiglieri oltre il Sindaco per un totale di n° 12 presenze, per come risulta dal frontespizio della presente deliberazione; con voti favorevoli n° 12 (Barone, Muscari, Papalia, Randazzo, Donato, Del Duca, Minasi, Ciappina, Pace, Boemi, Bonaccorso, Manucra); contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti n° 5 (Parisi, Surace Rocco, Ranuccio, Surace Francesco, Frisina); , di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267**

---

---

Vista le proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

li, 19/05/2016

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
MAGG. FRANCESCO MANAGO'

---

---

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

li, 20/05/2016

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 5^**  
DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA

---

---

Letto e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio  
GAETANO MUSCARI**

**Il Segretario Generale  
DOTT.SSA CATERINA SAFFIOTTI**

---

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.

**Addi**

**IL MESSO NOTIFICATORE**

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

▶ CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. );

▶ E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

▶ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 T.U.);

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---